

Un passo verso la regolamentazione dell'attività funebre

di Daniele Fogli

In campo funebre non esiste, attualmente in Italia, una legislazione organica, ma unicamente interventi non coordinati ed applicabili spesso in via residuale.

Per lo svolgimento di attività imprenditoriali in campo funebre basta il possesso della autorizzazione di Pubblica Sicurezza e l'autorizzazione al commercio. Chiunque, indipendentemente dalla preparazione e dai precedenti penali, può fare l'imprenditore funebre.

A questa situazione vuole porre freno il testo della proposta di legge A.C. n. 1270 di iniziativa del deputato Nespoli, "Norme per l'esercizio dell'attività di impresa di onoranze funebri", presentato il 21/9/1994. Di fatto si tratta di un rifacimento, con correzioni non sostanziali, del d.d.l. A.S. n. 1291 d'iniziativa del senatore Compagna e altri "Regolamentazione del rilascio delle licenze per l'apertura e l'esercizio di una impresa funebre", del 10/6/1993.

Ambedue i testi sono stati ispirati dalla FENIOF, la Federazione delle imprese di onoranze funebri private, cui se da un lato va il merito della iniziativa, dall'altro esprime posizioni fortemente protezionistiche.

Vediamo in sintesi i contenuti del p.d.l. più recente, in quanto il primo è decaduto per cessazione della legislatura.

L'intento degli estensori è duplice:

- da un lato fare chiarezza sulle esatte formalità da rispettare ed autorizzazioni da richiedere per svolgere attività di pompe funebri;
- dall'altro congelare lo stato di fatto della presenza funebre nel mercato italiano, alzando barriere all'ingresso di nuovi soggetti.

Il primo risultato apprezzabile, anche se migliorabile, è la definizione dell'attività di impresa funebre (art. 1).

Viene poi introdotta la figura del direttore tecnico e stabilito che l'attività funebre non può svolgersi senza di esso.

L'autorizzazione amministrativa all'esercizio d'impresa è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio ha fissato la sede l'impresa. Il potere dei Comuni viene fortemente limitato anche alla luce di vari casi di eccesso di rilascio di autorizzazioni.

E' inoltre prescritto che ogni impresa debba avere locali aperti al pubblico, in cui esporre le tariffe dei beni e servizi offerti dall'impresa stessa (le tariffe possono oscillare fra un minimo ed un massimo fissato su scala provinciale).

I locali devono avere caratteristiche stabilite in un regolamento da emanarsi, senza però specificare i criteri cui dovrà sottostare il regolamento.

Il p.d.l. introduce un sistema di contingentamento del rilascio di autorizzazioni all'esercizio d'impresa. In pratica è la Regione che, dopo aver consultato le Autorità Sanitarie dei Comuni capoluoghi di regione (?) ed i rappresentanti della FENIOF, individua per comprensori di popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, il numero massimo di autorizzazioni che i Comuni possono poi concedere.

La formulazione dell'articolo 4 è criticabile e lacunosa, in quanto pone in capo alla Regione la quantificazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio d'impresa, lasciando ai Comuni la parte meramente esecutiva, portando in capo alla Regione la registrazione delle autorizzazioni.

Non si comprende il motivo di non far coincidere il comprensorio con il territorio della USL, nè perchè si voglia evitare che i Comuni, tenuti a pianificare l'esercizio del commercio del proprio territorio, possano aver voce in capitolo con la Regione.

E' strano che tale voce l'abbia l'autorità sanitaria locale (in attività commerciale?!) o la FENIOF.

Associazioni regionali come l'ANCI e la CISPSEL, vengono ignorate.

Altra novità di rilievo è la introduzione della figura del direttore tecnico dell'impresa funebre, destinatario della formazione professionale.

Questi dovrà assoggettarsi a particolari prove d'esame.



Ferrara - Sistemazione del verde cimiteriale

E' lasciato ad ogni Regione stabilire le prove d'esame (e sostanzialmente le conoscenze che deve avere ogni candidato) in materia sanitaria e di polizia mortuaria, sulla base di una disciplina nazionale fissata nel regolamento attuativo della legge.

È prevista una forte selezione per individuare i direttori tecnici, che dovranno possedere almeno:

- la laurea (in cosa?);
- o il diploma di scuola media superiore e attività di servizio di non meno di 5 anni, negli ultimi 10 anni, con mansioni direttive in imprese di pompe funebri.

Materie delle prove e modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di esecuzione della legge, da emanarsi entro sei mesi dalla uscita della legge dal Ministro dell'Industria, commercio ed artigianato.

Come al solito deve essere sentita la FENIOF e non viene considerata nè l'ANCI, nè la CISPEL; per la prima volta si introduce la consultazione dei comitati dei consumatori.

Il regolamento dovrà fissare anche le norme deontologiche professionali dei direttori tecnici dell'impresa con le relative sanzioni disciplinari ed amministrative.

Dulcis in fondo una sorta di sanatoria generalizzata per abilitare a direttore tecnico tutti coloro che, in possesso di autorizzazione comunale al commercio rilasciata ai sensi della legge 426/71 per vendita di articoli funebri o similari (tabella merceologica XIV) o superato l'esame per l'iscrizione al medesimo regi-

stro del REC, fanno domanda entro un anno dalla uscita della legge.

Per intanto il risultato sarà una accelerazione da parte di nuovi soggetti ad aprire altre imprese funebri per godere della sanatoria, quando e se vi sarà (con l'aumento della polverizzazione della categoria).

Il p.d.l. è indubbiamente un passo in avanti. Esso introduce larvamente il criterio che la negoziazione degli affari debba svolgersi solo nei locali aperti al pubblico stabiliti come sede dell'impresa o in sua succursale.

E' invece criticabile per il rinvio ad un regolamento per le parti più importanti (conoscenze che deve avere il direttore tecnico, deontologia e sanzioni, norme per l'idoneità dei locali).

Nel testo viene enfatizzata la figura del direttore tecnico, un "superman" che diventa responsabile di quasi tutto, pronto a "pagare" anche per conto dell'imprenditore che invece è figura in qualche modo defilata.

Un testo di difesa corporativa degli interessi dell'imprenditoria funebre privata, che così com'è risulta di difficile conciliazione con le posizioni che per parte pubblica Federgasacqua e CISPEL hanno fino ad ora reso note, di riferimento a norme già emanate in altri Paesi europei.

Per fortuna, su un punto pubblico e privato sono concordi: il futuro dell'imprenditoria funebre italiana passa attraverso una profonda crescita professionale dei soggetti che vi operano.